



Convegno Web

Finanza Locale e Personale: tra politiche di emergenza e vincoli Le principali novità di interesse introdotte dalla legge di bilancio 2021

Le regole dell'emergenza Covid-19 Certificazione e gestione biennale dei fondi straordinari

Giuseppe Ferraina – IFEL, Responsabile Ufficio Impatto manovre finanziarie

Roma, 22 febbraio 2021

Flessibilità delle regole finanziarie

- Il Tavolo ex articolo 106 proseguirà la sua attività non solo nel 2021, ma anche «sul» 2021
 - lo stanziamento di ulteriori risorse (450 mln. da assegnare tra febbraio e giugno) dà un segnale di stabilità e attenzione, anche in relazione agli effetti posposti dell'emergenza (mancata ripresa dei flussi turistici, calo della base imponibile add.le Irpef, perdite aziende pubbliche locali, esiti del ciclo della riscossione TARI)
- La legge di bilancio 2021 opera una positiva sistemazione delle regole in questione, tuttavia permangono alcune criticità
 - > le regole di flessibilità adottate nel 2020 sono solo in parte stabilizzate:
 - ✓ il libero utilizzo è confermato per gli oneri di urbanizzazione ma non pienamente per gli avanzi disponibili
 - ✓ le variazioni di bilancio non sono liberamente consentite in esercizio provvisorio, se non per l'utilizzo autorizzato delle quote vincolate o accantonate





Legge di bilancio e dimensione biennale dell'emergenza

- Il comma 823 estende alla perdita di gettito 2021 il perimetro di utilizzo delle risorse del Fondone, con riferimento:
 - sia alla quota aggiuntiva ora stanziata (450 milioni ex comma 822)
 - sia all'avanzo "obbligatoriamente" vincolato correlato alla quota 2020 del Fondo non utilizzata
- Sono fatte integralmente salve le finalità di utilizzo delle risorse Covid già disciplinate per l'anno 2020:
 - > ristoro delle minori entrate proprie
 - > finanziamento delle maggiori spese dovute all'emergenza sanitaria in corso
- L'utilizzo dell'avanzo vincolato derivante dai fondi ex articolo 106 è consentito, in deroga ai commi 897 e 898 della legge di bilancio 2019, anche agli enti in disavanzo complessivo, occorre tuttavia estendere il perimetro della deroga al complesso delle risorse straordinarie acquisite



Legge di bilancio e dimensione biennale dell'emergenza

- Il modello 2021 (da adottare con decreto MEF entro ottobre 2021) svolgerà anche una importante funzione di certificazione complessiva, vale a dire riferita al biennio 2020-2021:
 - > dovrà quindi contenere **elementi informativi in grado di operare un'esaustiva ricognizione** circa l'acquisizione e l'utilizzo, negli anni 2020 e 2021, delle risorse stanziate per il fondo in questione
 - > in particolare per quanto concerne l'impiego della quota 2020 non utilizzata ma resa disponibile per l'anno 2021 sotto forma di avanzo vincolato
- Le **sanzioni** per l'anno **2021** sono **analoghe** a quelle dell'anno precedente e puniscono il ritardato invio della certificazione (entro il 31 maggio 2022)
 - > il comma 829 fissa al 30 giugno 2022 il termine entro cui effettuare la verifica delle risorse ricevute e utilizzate nel 2021 in ragione dell'emergenza
 - > la **restituzione delle risorse** è prevista anche in questo caso **in tre annualità**, a partire **dal 2023** e secondo le medesime modalità applicate per l'anno 2020





Le modalità applicative dell'avanzo presunto

Articolo 187 del TUEL

- Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio
- La quota vincolata dell'avanzo presunto può essere quindi subito applicata nelle seguenti modalità:
 - > direttamente nel bilancio di previsione (competenza consiliare)
 - con variazione del Responsabile finanziario (art. 175, comma 5 quater, lettera c)
 del TUEL)
 - con deliberazione di Giunta in esercizio provvisorio (art.175, comma 5 bis, lettera a) del TUEL)





Applicazione dell'avanzo presunto nel bilancio di previsione

Articolo 187, comma 3-quater del TUEL

- > se il Bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al Bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni
- se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato»





Applicazione dell'avanzo presunto nelle variazioni di bilancio

- Articolo 187, comma 3-quinquies del TUEL
 - Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater
 - Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario





Applicazione dell'avanzo presunto in esercizio provvisorio

Articolo 187, comma 3 del TUEL

- L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies
- anche in questo caso è necessaria la verifica delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione
- tale verifica è contestuale all'applicazione del provvedimento di variazione per l'applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione





La certificazione e la legge di bilancio 2021

- La certificazione obbligatoria ex articolo 39 del DL 104/2020, ora prevista per il 31 maggio 2021 (con riferimento al 2020):
 - integra il rendiconto 2020 con informazioni non altrimenti recuperabili, al fine di interpretare meglio i risultati complessivi annui di competenza alla luce dell'emergenza
 - subirà qualche integrazione, in particolare sia per rafforzare l'obiettivo di sterilizzare variazioni straordinarie di entrata sia per non compromettere interventi di spesa programmati in ragione dell'emergenza
 - con la legge di bilancio, la certificazione viene disposta anche per il 2021 (co.827) e la regolazione «finale» dei rapporti finanziari viene rinviata al 2022 (co. 831)
- Le sanzioni per ritardata presentazione sono inasprite: tra l'80% e il 100% delle assegnazioni ottenute, rateizzate in 3 anni





Certificazione sul 2021 e successiva verifica finale

- Il comma 829 fissa al 30 giugno 2022 il termine entro cui effettuare la verifica delle risorse ricevute e utilizzate nel 2021 in ragione dell'emergenza, valutando anche in questo caso sia le minori entrate sia le maggiori / minori spese
- Contestualmente il comma 831 pospone al 30 giugno 2022 il termine entro cui operare un'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, oppure tra i due richiamati comparti
- Il passaggio in questione potrebbe comportare, per alcuni enti locali, una rimodulazione delle spettanze straordinarie acquisite nel corso del biennio 2020-2021
- Le modalità non sono note e in ogni caso occorrerà una «regola ad hoc», auspicabilmente senza compromettere nel 2022 la capacità di spesa ordinaria dell'ente





Le FAQ sul sito della RGS in attesa del nuovo DM

- A seguito di numerosi quesiti intervenuti e sopravvenute istanze operative, nella seduta del 15 gennaio u.s. il Tavolo tecnico ex articolo 106 del DL 34/2020 ha ritenuto necessario predisporre:
 - la pubblicazione di apposite FAQ sul sito RGS, consultabili al seguente indirizzo

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/ (Area "Pareggio di bilancio"; Ambito "Certificazione Covid 19")

- > l'adozione di un DM integrativo / sostitutivo del precedente
- > la successiva pubblicazione sul sito RGS dei nuovi modelli di certificazione, con evidenza delle modifiche apportate





Le FAQ sul sito della RGS in attesa del nuovo DM

Il nuovo Decreto ministeriale:

- > recepirà le disposizioni della legge di bilancio 2021
- aggiornerà il quadro dei ristori specifici di entrata e di spesa intervenuti nel corso del 2020 e quindi inseriti nel meccanismo della certificazione
- > introdurrà le modifiche anticipate dalle FAQ pubblicate sul sito della RGS, in particolare la possibilità di:
 - ✓ sterilizzare il surplus di entrate «straordinarie» acquisite dall'ente
 - ✓ valorizzare il FPV alimentato da risorse COVID anche in conto capitale
 - ✓ utilizzare la quota Tari del ristoro anche per il conguaglio PEF 2020
- > saranno quindi allegati i modelli aggiornati della certificazione





I webinar IFEL sulla Certificazione

1a sessione (16 dicembre 2020):

La certificazione dei fondi straordinari per l'emergenza Covid-19: aspetti operativi e prospettive

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10521-video-la-certificazione-deifondi-straordinari-per-l-emergenza-covid-19-aspetti-operativi-e-prospettive

2ª sessione (21 dicembre 2020):

Analisi dei quesiti sollevati dai partecipanti alla prima sessione

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10536-video-la-certificazione-deifondi-straordinari-per-l-emergenza-covid-19-aspetti-operativi-e-prospettive

3ª sessione (2 febbraio 2021):

I fondi straordinari per l'emergenza Covid-19: FAQ e modifiche al modello di certificazione

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10569-video-i-fondi-straordinari-per-l-emergenza-covid-19-faq-e-modifiche-al-modello-di-certificazione





GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Giuseppe Ferraina IFEL, Responsabile Ufficio Impatto manovre finanziarie



